

STATUTO

IL SOFFIO MAGICO SOC. COOP. SOC. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAGONIA CT VIA VIRGILIO 44

Numero REA: CT - 334023

Codice fiscale: 04975190879

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-03-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO SUB "A" DELL'ATTO REP.5706 RACC.2553

**STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA
"IL SOFFIO MAGICO SOC. COOP. SOC."**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale, a mutualità prevalente, denominata **"IL SOFFIO MAGICO SOC. COOP. SOC."**.

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Palagonia, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disp. att. c.c.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie senza stabile rappresentanza.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4

La Cooperativa è a mutualità prevalente.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545-octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 5

La società conformemente all'articolo 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e **solidaristico** mediante la gestione di servizi di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991.

Altresì la cooperativa si propone la progettazione, la realizzazione e la promozione di prestazioni di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, in linea con quanto definito dal **welfare** sociale-familiare e dalla nuova riforma socio-sanitaria (Legge 328/2000) e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito di tutte le fasce di utenza.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà aderire, previa deliberazione dell'organo amministrativo, accettandone gli statuti ed i regolamenti, ad organizzazioni esponenziali ed rappresentative del movimento cooperativo.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi socio-sanitari (comunità - alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, case-famiglia, centri residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà (con pendenza a carico, civili e amministrative), coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti;

- creazione di ambulatori di medicina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;

- organizzazione e gestione dei servizi, di equipe socio - medico - psicopedagogica e di medicina scolastica da articolare nel seguente modo:

favorire la socializzazione degli individui portatori di handicap o soggetti socialmente disadattati in età pre e post-scolastica;

realizzazione di forme di aiuto post preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà;

assistenza a sostegno di bambini portatori o no di handicap in età pre - scolare da 0 a 3 anni;
attività integrative volte alla integrazione ed alla formazione professionale di soggetti in difficoltà;
- organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;
- istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, nonché servizi ausiliari di collocamento; prestare assistenza ed orientamento ai bambini garantendo la cura, la salvaguardia, tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici;
- assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori, handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, etc.; nonché in tutti gli spazi integrativi nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);
- presentazione di servizi di trasporto e di servizio mensa;
- intervento a favore di famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;
- assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post-penitenziaria, assumendo autonome iniziative di lavoro, sia a livello individuale che di gruppo, attraverso la gestione, sia a livello individuale che di gruppo, attraverso la gestione, l'acquisto o l'affitto di aziende agricole o terreni da adibire alla conduzione diretta da parte dei soci per la produzione agricola o di allevamento. Nonché attività artigianali e di altro genere che consentano l'inserimento nel mondo del lavoro;
- istituzione e gestione di consultorio familiare;
- istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale di qualificazione, nonché corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non, organizzazione di corsi nelle scuole per introdurre i temi collegati con i beni culturali;
- studi, ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto di terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;
- promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi sociali e sanitari;
- attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando l'occupazione di tempo libero delle quali possono usufruire anche persone con problemi psico-fisici;
- gestione di uffici di servizi e di segretariato sociale di consulenza;

- editoria e stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto;
- servizio di pulizia di uffici e locali in genere, etc.;
- gestione e manutenzione e/o utilizzazione di castelli, rocche, fabbricati rurali, pubblici e privati, di interesse storico - architettonico;
- realizzazione e gestione di convegni, seminari, ricerche, studi, documentazioni e mostre di carattere storico, artistico ed archeologico con particolare riferimento agli aspetti della storia, dell'arte, del folklore e delle tradizioni locali;
- promozione di iniziative per la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, monumentale, paesaggistico della regione in generale e del territorio calatino in particolare;
- realizzazione, anche su affidamento delle autorità competenti, della individuazione e catalogazione dei beni archeologici ed artistici, nonché della loro custodia in musei ed altri luoghi in cui le opere sono sistemate;
- gestione di tutti i servizi connessi con il recupero ed il restauro di opere d'arte e monumenti danneggiati da calamità atmosferiche e altri eventi;
- fornitura di quotidiani, periodici, libri, opuscoli, audiovisivi, ecc.;
- promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studi, ricerche, predisposizioni di mappe, piani di restauro, realizzazione di archivi, censimenti e schedature;
- predisposizione di itinerari di studio turistico culturali;
- gestione di aree pubbliche e private destinate a parcheggi pubblici.

La cooperativa potrà aderire e partecipare a consorzi di cooperative, od altri organismi economici che si propongono iniziative ed attività mutualistiche; la società potrà anche aderire ad Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

La società si avvarrà, occorrendo, di professionisti iscritti nei relativi albi, interdicendosi essa tassativamente l'esercizio di attività professionali riservate.

La società potrà attuare la collaborazione con altre cooperative e consorzi di cooperative internazionali, nazionali e regionali, aventi gli stessi scopi.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari e immobiliari attinenti al raggiungimento dello scopo sociale - potrà acquistare, vendere, permutare, locare, gestire immobili di ogni genere - che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese

aventi oggetto analogo od affine al proprio; potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti locali, pubblici e privati. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Possono acquisire la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con l'attività della cooperativa.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il cui valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 8

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

ARTICOLO 10

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 12

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 13

L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del

socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art.2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dal codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 15

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corrispondenza dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 16

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 17

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro i termini fissati dalla normativa vigente.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 18

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote. Nessun socio potrà possedere una quota il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, entri i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- e) alla riserva straordinaria
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori

proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo o Revisore, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 22

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da trasmettersi ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo raccomandata, con avviso o ricevuta di ricevimento.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e l'organo sindacale effettivo, se nominato.

ARTICOLO 23

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dell'organo di controllo o revisore o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dell'organo sindacale;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o revisore, o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 24

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 25

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e i limiti previsti dalla legge e conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al

voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt.2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 26

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione ove sussista ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infine, in difetto, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

La nomina del segretario non avrà luogo quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 27

L'amministrazione della società è affidata alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- a un amministratore unico;
- a un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La nomina degli amministratori compete all'assemblea: durano in carica per il periodo fissato all'atto di nomina; in mancanza di fissazione di un termine durano in carica fino a revoca o dimissioni. Gli amministratori sono rieleggibili e sono sempre revocabili dall'assemblea, qualsiasi sia la fonte della loro nomina.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'amministratore unico deve essere socio cooperatore.

Il compenso è determinato dall'assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 28

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente ed

estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio si raduna anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o revisore o in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque fatte salve, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni del consiglio quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i revisori effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in mancanza dall'amministratore designato agli intervenuti.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

POTERI E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 29

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

La rappresentanza generale della società - di fronte ai terzi ed in giudizio, e ricomprendente qualsiasi atto di amministrazione, spetta, a seconda del tipo di organo amministrativo prescelto in sede di nomina:

- al Presidente del Consiglio di amministrazione
- agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri attribuiti
- all'Amministratore Unico.

Gli amministratori muniti di rappresentanza possono nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

ARTICOLO 30

L'Organo di Controllo o Revisore, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, verrà eletto dall'assemblea tra i revisori contabili.

L'organo di controllo o revisore durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile.

ARTICOLO 31

L'organo di Controllo o Revisore, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, ed assolve a tutte le

altre funzioni attribuitegli dalla legge.

L'organo di Controllo o Revisore, che può in ogni momento provvedere ad atti di ispezione e controllo, deve effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e l'organo di controllo o revisore devono specificamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 33

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.TO LUANA RECUPERO

F.TO GIUFFRIDA ANTONINA MARIA

F.TO GIOVANNI ORAZIO PATERNO'

F.TO LEONARDO GRASSI

IMPRONTA DEL SIGILLO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Catania - Autorizzazione numero 106430 del 21.12.2001 emanata dalla Agenzia delle Entrate Regione Siciliana".